

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Siracusa (C.F: [OMISSIS]; PEC: [OMISSIS], con domicilio professionale in [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS] (C.F: [OMISSIS]); PEC:[OMISSIS], con studio in [OMISSIS], e presso lo stesso elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale ex art. 60 R.D. n. 37/1934 in calce al ricorso introduttivo, cui è stato aggiunto altro difensore, Avv. [OMISSIS], nominata con procura speciale del 10.10.2025

avverso

la decisione relativa al procedimento disciplinare n° 88/2020 emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di CATANIA del 2 agosto 2022, depositata in pari data e notificata il 2 settembre 2022, che l'ha ritenuto responsabile delle violazioni ai capi di incolpazione e ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per anni quattro

Il ricorrente, avv. [OMISSIS] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS] con procura del 18 ottobre 2025;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Demetrio Rivellino svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso per l'accoglimento limitatamente alla riduzione della sanzione;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. [OMISSIS], come in atti difeso e rappresentato, impugna l'epigafata decisione, che ne ha ritenuto la responsabilità disciplinare per le violazioni di cui ai seguenti capi di incolpazione:

“Capo A)

Violazione dell'art. 9 ncd f poiché, violando gli arti. 110 e 81 c.p. 73 comma 4 art. 80 comma 1 lettera G DPR 309/1990, e cioè in più occasioni e in concorso con [OMISSIS], quale soggetto che procurava la sostanza stupefacente e la consegnava a [OMISSIS], quest'ultimo quale difensore di fiducia del [OMISSIS] che gli consegnava la sostanza stupefacente in occasione dei colloqui in carcere, cedeva a [OMISSIS], soggetto detenuto all'interno della Casa Circondariale di Siracusa, sostanza stupefacente di cui alla tabella II del D.P.R. 309/1990 del tipo hashish, venendo meno ai doveri di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa. In Siracusa data 29.10.2019, 23.10.2019, 17.12.2019, 24.12.2019, 4.1.2020, 18.1.2020 e 8.2.2020

Capo B)

Violazione dell'art. 23 commi 3, 5 e 6 ncd f in quanto, ponendo in essere le condotte indicate al Capo A) nell'esercizio del mandato professionale, poneva in essere rapporti in violazione dei doveri di indipendenza, lealtà e correttezza, per non essersi rifiutato di prestare la propria attività professionale per operazioni palesemente illecite, ovvero procurarsi e introdurre sostanza stupefacente del tipo hashish all'interno della Casa Circondariale al fine di consegnarla al [OMISSIS] che, invece, gli faceva consegnare quale contropartita un telefono IPHONE;

In Siracusa data 29.10.2019, 23.10.2019, 17.12.2019, 24.12.2019, 4.1.2020, 18.1.2020 e 8.2.2020

Capo C)

Violazione dell'art. 24 n. 2 C.D. perché con le condotte descritte ai capi che precedono non difendeva, nell'esercizio della propria attività professionale, la propria indipendenza nei

confronti del suo assistito prestandosi a dei comportamenti in violazione dei doveri che incombono sul difensore nell'adempimento dell'incarico ricevuto.

In Siracusa data 29.10.2019, 23.10.2019, 17.12.2019, 24.12.2019, 4.1.2020, 18.1.2020 e 8.2.2020”

La vicenda trae origine dalla segnalazione della Procura della Repubblica di Siracusa della quale è stata data comunicazione all'Avv. [OMISSIS] in data 24.06.2020. Alla comunicazione è allegata l'ordinanza del G.I.P. che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari (proc. n. [OMISSIS]/2019 RGNR), poi revocata con sostituzione nell'obbligo di dimora. Nell'ordinanza si ipotizzava che il professionista, in più occasioni tra il 29.10.2019 e l'8.2.2020, abbia favorito l'introduzione di sostanza stupefacente (hashish) in una casa circondariale, in concorso con [OMISSIS] (che procurava la sostanza) e con il detenuto Francesco [OMISSIS] (assistito dall'avvocato) quale destinatario finale.

Con delibera del 22.10.2020, il CDD ha approvato il capo di incolpazione sopra riportato.

In data 20.10.2021 la Sezione ha deliberato la citazione a giudizio dell'incolpato.

In sede disciplinare il CDD ha dato atto che l'incolpato ha ammesso sin dalla prima memoria di aver effettuato due consegne di oggetti leciti (in particolare, una confezione di tabacco e un tubetto di crema, entrambi regolarmente sigillati) al proprio assistito detenuto nella Casa circondariale di Siracusa.

L'Avv. [OMISSIS] ha spiegato di aver consegnato tali oggetti a seguito delle reiterate insistenze del cliente, con cui intratteneva un rapporto professionale di lunga data, e di aver agito per mera cortesia, senza trarne alcun vantaggio economico diverso dal compenso per l'assistenza legale ed escludendo qualsiasi forma di accordo illecito o contropartita

Tale ricostruzione è stata ritenuta in parte attendibile dal Collegio, che ha escluso l'esistenza di un dolo specifico o di una consapevolezza piena dell'avvocato circa l'occultamento di sostanza stupefacente all'interno degli oggetti consegnati. Tuttavia, il CDD ha osservato che la condotta materiale (l'introduzione di beni non autorizzati in un istituto penitenziario) era stata pacificamente ammessa e risultava documentalmente provata. Inoltre, dai provvedimenti applicativi delle misure cautelari penali applicate all'incolpato, seppur poi attenuate, risultava, secondo la Sezione, che non ci si trovasse al cospetto di un comportamento dettato da mera ingenuità o superficialità, bensì di un'azione imprudente gravemente incompatibile con la deontologia forense.

La Sezione ha dunque riconosciuto provata la consapevole introduzione di oggetti (tabacco e crema) da parte del professionista, ma non ha ritenuto sufficientemente dimostrato

l'elemento soggettivo del dolo quanto alla presenza di sostanza stupefacente all'interno di essi.

La decisione sottolinea che, pur mancando “*prove decisive circa la sussistenza dell'elemento soggettivo in relazione agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. g), DPR 309/1990*”, la responsabilità disciplinare dell'avvocato risulta comunque integrata in ragione dell'oggettiva violazione dei principi di probità, dignità e decoro.

Secondo la Sezione, il comportamento tenuto “*esula dal normale svolgimento dell'attività difensiva*” e costituisce una “*palese violazione dell'art. 9 CDF*”, che impone all'avvocato di agire in ogni circostanza con indipendenza, correttezza e decoro.

La Sezione ha inoltre ritenuto configurabili le violazioni degli artt. 23, commi 3, 5 e 6, e 24, comma 2, CDF, osservando che il legale aveva intrattenuto con l'assistito rapporti estranei e inopportuni rispetto alla normale gestione del mandato difensivo, compromettendo l'indipendenza del proprio ruolo.

Nel quantificare la sanzione, il CDD ha tenuto conto, da un lato, dell'assenza di precedenti disciplinari, ma, dall'altro, della reiterazione del comportamento (più episodi di consegna) e delle conseguenze oggettive delle azioni dell'Avv. [OMISSIS], che, “pur anche qualora non sapesse di cosa stesse introducendo, ha fatto sì che all'interno della struttura carceraria circolasse sostanza stupefacente”. Pertanto, pur riquilificando le condotte e pur riconoscendo la mancanza di dolo, la Sezione ha ritenuto congruo irrogare la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni quattro.

L'Avv. [OMISSIS], con il patrocinio dell'Avv. [OMISSIS], abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori propone impugnazione avverso la decisione del CDD di Catania chiedendo in via principale, di revocare la decisione emessa dal CDD di Catania; di disporre la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale. In subordine, di procedere alla riquilificazione della condotta sanzionata e, pertanto, di ritenere l'incolpato responsabile della sola violazione di cui all'art. 6 CDF; in ulteriore subordine, di riduzione della sanzione irrogata ai minimi edittali.

Il ricorso è articolato in tre motivi:

1. Insussistenza della violazione di cui all'art. 23, co. 3, 5 e 6 C.D.F. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione sul punto;
2. Insussistenza della violazione di cui all'art. 24, co. 2 C.D.F.;
3. Pena sproporzionata rispetto al caso concreto.

Con memoria depositata in data 20 ottobre 2025, l'avv. [OMISSIS], nuovo difensore dell'avv. [OMISSIS], ha integrato e sviluppato le difese già articolate nel ricorso, introducendo altresì ulteriori rilievi di carattere procedurale e sostanziale come tale inammissibili applicandosi

innanzi a questo giudice il divieto di motivi aggiunti al pari di quanto avviene nel processo civile.

Nelle conclusioni della memoria, il ricorrente chiede:

– in via principale, la dichiarazione di nullità della decisione impugnata per indeterminatezza dell'incolpazione e violazioni procedurali; – in via subordinata, la riqualificazione del fatto come violazione del solo art. 9 CDF e la rideterminazione della sanzione nella misura del richiamo verbale o, comunque, in una forma non ablativa.

In merito alle osservazioni contenute nella memoria si ribadiscono le osservazioni già svolte in merito ai motivi del gravame.

Diritto

In primo luogo, va disattesa la richiesta di sospensione del giudizio per la pendenza del processo penale atteso che la condotta materiale oggetto del presente giudizio non è contestata dal ricorrente e che compete al giudice disciplinare valutare la rilevanza deontologica della stessa. Peraltro, nel caso di specie, la decisione impugnata ha escluso la ricorrenza astratta di fattispecie di reato ritenendo la buona fede dell'incolpato e la sua inconsapevolezza delle sostanze stupefacenti celate negli oggetti consegnati. La giurisprudenza è, infatti costante nell'affermare che la sentenza penale non vincola l'organo disciplinare, se non nei limiti dell'accertamento del fatto storico, potendo il giudice forense valutare autonomamente la rilevanza deontologica della condotta anche quando il fatto non integri reato. Pertanto, la sospensione del procedimento disciplinare è considerata misura eccezionale e residuale, da adottarsi solo quando l'attesa della decisione penale risponda a un concreto interesse istruttorio e non comporti un irragionevole ritardo nella definizione del procedimento di competenza del Consiglio.

Sempre in via preliminare vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi di censura proposti per la prima volta con la memoria integrativa sopra richiamata.

Il primo motivo si appalesa del tutto nuovo rispetto a quanto articolato nel ricorso originario. Con esso il ricorrente censura l'indeterminatezza dell'incolpazione e la riqualificazione del fatto in sede decisoria, evidenziando che il CDD avrebbe pronunciato la condanna per un fatto diverso da quello originariamente contestato. Si sostiene che la Sezione, pur avendo aderito alla ricostruzione difensiva (limitata a due episodi di consegna di oggetti leciti), abbia successivamente individuato la responsabilità disciplinare per una condotta non descritta nel capo d'incolpazione, in violazione del principio di corrispondenza tra accusa e decisione e del diritto di difesa dell'incolpato. La difesa richiama sul punto la giurisprudenza del CNF (sentt. nn. 77/2024, 165/2023, 256/2022) e delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 7073/2022), secondo cui la decisione disciplinare deve fondarsi su fatti specificamente

contestati, non potendo l'incolpato essere condannato per una condotta diversa da quella portata a conoscenza nel corso del procedimento.

Ferma l'inammissibilità di motivi aggiunti innanzi a questo giudice atteso che la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, sicché successive memorie illustrativa possono avere la sola funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso (Cfr. da ultimo, n. 47 del 27 febbraio 2025), la doglianza espressa si appalesa altresì del tutto infondata. Come peraltro dichiarato dalla stessa Difesa – il CDD ha operato una mera riqualificazione del fatto, escludendo le responsabilità più gravi in adesione alla prospettazione dell'incolpato - senza incidere sui suoi tratti materiali individuati nei capi a e b dell'incolpazione, ovvero traduzione e consegna di oggetti all'interno dell'istituto penitenziario. Tra l'altro tali condotte materiali nei tre capi di incolpazione sono state sussunte negli artt. 9, 23 e 24 CDF e il diverso "oggetto" tradotto e consegnato non incide su tale sussunzione essendo stato contestato all'Avv. [OMISSIS] la violazione della dovuta indipendenza rispetto al cliente e al mandato difensivo assunto.

Ne consegue, proprio alla stregua della giurisprudenza richiamata dalla Difesa, che nessuna nullità sussiste nel caso di specie atteso il fatto posto a base della decisione non ha «carattere di eterogeneità rispetto a quello contestato», né vi è «incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l'incolpato di svolgere le proprie difese» (CNF n. 77 del 13 marzo 2024).

Parimenti inammissibile perché nuovo è il secondo motivo introdotto con la memoria con il quale è denunciata la violazione delle norme procedurali previste dall'art. 59, lett. f), g) e n), L. 247/2012, con riferimento all'acquisizione e all'utilizzabilità del materiale probatorio. La memoria rileva che nel verbale dell'udienza del 6 giugno 2022 non risulterebbe alcun provvedimento formale di ammissione o utilizzazione delle prove, né la verbalizzazione dell'assunzione di testi o della produzione di documenti. Il ricorrente deduce che il CDD avrebbe fondato la decisione su atti del procedimento penale (in particolare sull'ordinanza cautelare e sugli allegati all'esposto) mai dichiarati utilizzabili nel giudizio disciplinare, con conseguente errore *in procedendo* e violazione del diritto di difesa. Oltre ad essere inammissibile il motivo si appalesa infondato atteso che non occorre una formale dichiarazione di utilizzabilità della stessa quanto il fatto che essa sia stata acquisita nel rispetto del contraddittorio ed abbia formato oggetto di discussione tra le parti.

Con il primo motivo di ricorso la Difesa lamenta "*l'insussistenza della violazione di cui all'art. 23, co. 3, 5 e 6 e all'art. 24, co. 2 C.D.F. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione sul punto*".

Con esso l'avv. [OMISSIS] contesta che la condotta oggetto del procedimento integri le violazioni degli artt. 23, commi 3, 5 e 6, e 24, comma 2, CDF, che disciplinano rispettivamente i rapporti con il cliente e con la parte assistita e il dovere di indipendenza e libertà del difensore.

Secondo il ricorrente, la decisione impugnata avrebbe erroneamente qualificato come violazione deontologica un comportamento privo di qualsiasi contenuto professionale illecito, interpretando in modo eccessivamente estensivo le nozioni di "rapporti non conformi al mandato" e di "mancanza di indipendenza". Nel contesto si duole altresì della motivazione resa sul punto dal CDD qualificata come illogica e contraddittoria. La memoria integrativa depositata dal nuovo difensore ribadisce la non riconducibilità della condotta agli artt. 23 e 24 CDF, ritenuti inconferenti rispetto ai fatti accertati, che sarebbero semmai sussumibili nell'alveo dell'art. 9 CDF. La difesa richiama la più recente giurisprudenza del CNF (sentt. nn. 89/2025, 290/2024, 443/2024) e della Cassazione (SS.UU. n. 20881/2024) per affermare che le disposizioni sull'indipendenza e sui rapporti con l'assistito presuppongono una condotta dolosa o consapevolmente finalizzata a operazioni illecite, mentre nel caso in esame lo stesso CDD ha escluso la presenza di dolo.

Le doglianze risultano infondate anche alla luce di quanto già rilevato in fatto con riferimento alle motivazioni addotte dal CDD che si appalesano diffuse e del tutto logiche.

Nel ricorso si evidenzia che le due consegne (tabacco e crema) sarebbero state effettuate al di fuori dell'attività difensiva vera e propria, su richiesta personale del cliente, senza che esse interferissero con la gestione del mandato professionale né determinassero un coinvolgimento materiale o morale dell'avvocato in condotte illecite, o comportassero un vantaggio economico per lo stesso ed inoltre non emergerebbe alcun elemento idoneo a dimostrare che il professionista abbia agito su impulso o sotto l'influenza del proprio assistito, né che la condotta abbia compromesso la sua autonomia decisionale. La motivazione del CDD sarebbe quindi illogica e contraddittoria, nella parte in cui – pur escludendo la consapevolezza del contenuto illecito dei pacchi e l'esistenza di un dolo disciplinare ha ritenuto la condotta contraria agli artt. 23 e 24 CDF, fondandosi su presunzioni e considerazioni di opportunità non sorrette da elementi oggettivi.

Il ricorrente richiama quindi il principio secondo cui le norme deontologiche richiedono, per la configurazione dell'illecito, un comportamento che incida in concreto sul rapporto fiduciario e sull'indipendenza dell'avvocato, non potendo essere sanzionata la mera imprudenza o la disattenzione priva di incidenza sull'esercizio della funzione difensiva.

La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che l'art. 23 CDF vieta all'avvocato di intrattenere con il cliente rapporti di natura economica, patrimoniale o

personale idonei a incidere sull'autonomia del rapporto professionale. Come affermato nella sentenza CNF, 17 settembre 2019, n. 74 tale divieto "assurge a canone comportamentale ineludibile" e riguarda la mera esistenza del rapporto economico o personale, indipendentemente dalle sue ragioni, in quanto ciò che rileva è la potenziale interferenza sul corretto svolgimento del mandato. Tuttavia, il CNF ha precisato che la valutazione deve sempre essere rapportata al concreto pregiudizio per l'indipendenza e la libertà del difensore. Nel caso di specie, il CDD, con motivazione completa ha escluso senz'altro la prova del dolo dell'incolpato con riferimento alla consapevolezza di partecipare ad un'azione illecita ma ha correttamente sottolineato come il contegno assunto abbia travalicato le corrette modalità di gestione del rapporto professionale, vedendo il coinvolgimento del professionista in attività estranee ad esso ed inopportune.

Per le considerazioni sopra svolte il motivo va rigettato.

Con ulteriore motivo l'avv. [OMISSIS] contesta la sproporzione della sanzione irrogata dal CDD di Catania, pari alla sospensione dall'esercizio della professione per anni quattro.

Il ricorrente evidenzia come la Sezione abbia espressamente escluso la prova del dolo e riconosciuto che non vi sono "prove decisive circa la sussistenza dell'elemento soggettivo" in relazione alla presunta introduzione di sostanza stupefacente all'interno degli oggetti consegnati.

A fronte di tale ricostruzione, la difesa rileva che la sanzione applicata, di particolare severità, non risulterebbe adeguatamente motivata in rapporto alla gravità effettiva del fatto, alla mancanza di precedenti disciplinari, alla collaborazione processuale e alla limitata entità delle condotte ammesse (consegna di un pacco di tabacco e di una crema). Anche la memoria difensiva contesta la mancanza di motivazione sulla scelta della misura applicata e la violazione dei limiti edittali delle norme richiamate. Si evidenzia che le disposizioni degli artt. 23, commi 5 e 6, e 24, CDF prevedono una sospensione massima di tre anni, mentre il CDD ha irrogato la sospensione di quattro anni senza giustificazione, fondando la decisione su un precedente (relativo a fatti più gravi di appropriazione di somme) che aveva comportato una sospensione di soli dodici mesi. La difesa richiama, inoltre, gli artt. 21 e 22 CDF, rilevando la mancata considerazione dei criteri di gradualità e proporzionalità della sanzione, nonché degli elementi attenuanti quali l'assenza di precedenti disciplinari, la carriera professionale ultraquarantennale e la condotta collaborativa dell'incolpato.

In decisione il CDD ha evidenziato di avere proceduto a una valutazione complessiva degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori, considerando, da un lato, l'assenza di precedenti disciplinari, l'atteggiamento collaborativo dell'incolpato e l'ammissione dei fatti nella parte non penalmente rilevante, e, dall'altro, la reiterazione delle condotte oggetto di

contestazione e le conseguenze effettive delle stesse, consistite nella materiale introduzione di sostanza stupefacente in ambito penitenziario, ancorché non dolosa.

Tale valutazione è stata posta a fondamento della determinazione della sanzione, ritenuta idonea a salvaguardare il prestigio dell'Ordine e a ribadire la gravità di condotte che, anche in assenza di dolo, si pongono in contrasto con i principi di probità, dignità e decoro di cui all'art. 9 del Codice Deontologico Forense.

sede di appello, è attribuito un ampio potere valutativo nell'applicare la sanzione ritenuta più adeguata, avuto riguardo alla gravità e alla natura della violazione deontologica.

Ad avviso di collegio, la misura sanzionatoria merita di essere rideterminata proprio alla luce del comportamento assunto dall'incolpato sin dalla prima fase dell'apertura del procedimento disciplinare e in ragione della sua ammissione dei fatti, nonché attesa l'assenza di precedenti disciplinari. In considerazione di tali aspetti la sanzione va determinata nella sospensione dall'esercizio della professione per anni uno.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del gravame, applica al ricorrente la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni uno.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi .25 febbraio 2026

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

